1 ACCORDI E REGOLE - di integrare il presente accordo con quanto convenuto nel verbale di accordo regionale delle stesse parti sociali 10.07.97 (allegato 1°), con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Regione Toscana del 26.07.2000 (allegato 2°), con i regolamenti di gestione dei CS (allegato 3°),e delle attività formative (allegato 4°) , che a tutti gli effetti entrano a far parte del presente accordo

2 CONCERTAZIONE - di sollecitare la istituzione di un tavolo regionale di concertazione per il settore Turismo, anche nel quadro del rinnovo del patto di concertazione tra parti sociali e Regione Toscana, in fase di predisposizione e che affronterà, tra gli altri, il tema del rapporto tra tavoli settoriali e tavoli generali regionali

3 ENTI PUBBLICI DEL LAVORO - di dare seguito agli incontri avuti con la direzione regionale del Lavoro e l' Ispettorato regionale del Lavoro, in modo da facilitare il raccordo del sistema Ente Bilaterale ed uffici pubblici regionali e provinciali del lavoro, allo scopo di favorire la tempestività, la efficacia, la semplificazione delle procedure di servizio dei Centri per l 'impiego , soprattutto con riferimento a
- contratti formazione lavoro
- contratti di apprendistato
- contratti a tempo determinato
- lavoro extra e di surroga
- part time
- lavoro ripartito

4 PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE TOSCANA/EBTT - di dare seguito alla attivazione della convenzione regione ed alla sottoscrizione delle convenzioni provinciali, realizzando un sistema informatizzato di incontro domanda/offerta di lavoro, anche ai fini della realizzazione di un osservatorio del mercato del lavoro, che raccolga i dati relativi ai rapporti di lavoro istaurati ed anche in ragione di quelli raccolti in indagini a campione.

5 MODULISTICA MERCATO DEL LAVORO - di approntare la modulistica per la applicazione di quanto In premessa del presente accordo e di quanto al precedente punto 3

6 APPRENDISTATO - di attivarsi perché la Regione Toscana destini adeguati fondi per la formazione degli apprendisti, in applicazione della relativa legge regionale

7 SOSTEGNO AL REDDITO - di far deliberare dalla prima assemblea dell' Ente successiva al presente accordo, un regolamento di utilizzo del fondo, che preveda di affidare la istruzione delle domande ai rispettivi CS, previo accordo in sede sindacale e disciplini le motivazioni e le modalità di ricorso al fondo.
A titolo esemplificativo le parti segnalano all' Assemblea dello EBTT che il fondo potrebbe essere utilizzato per interventi a favore di
- lavoratori oggetto di ristrutturazioni aziendali
- lavoratori stagionali con integrazione della retribuzione, oltre ilo periodo di contratto, quando gli stessi si impegnino in corsi gestiti dall'Ente di formazione e riqualificazione professionale
- borse di studio
- imprese e loro dipendenti, colpite da gravi calamità naturali, che provochino la sospensione delle attività, previo impegno alla ripresa delle attività stesse.

8. SICUREZZA LAVORO - di sostenere, compatibilmente con la soluzione data a livello nazionale, in applicazione della ipotesi 22.01.99, le funzioni di EBTT e CS per l'attività di controllo della sicurezza sui posti di lavoro, promuovendo appositi accordi in sede territoriale: come da Legge 626 ed accordo confederale 18.11.96, ivi compreso il loro finanziamento.

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE - di concordare con gli organi di FONTE S.p.A. le modalità e le condizioni di sostegno per la promozione del fondo chiuso di settore per la previdenza complementare

10. COMMISSIONI PARITETICHE,FINANZIAMENTO - di istituire una commissione paritetica regionale con il compito di assicurare la corretta gestione del presente accordo e di fornire, secondo il principio della sussidiarietà, assistenza alle commissioni paritetiche provinciali. Di istituire, allo scopo di assicurare il funzionamento delle commissioni paritetiche vertenze, conciliazione, arbitrato, una quota aggiuntiva, e comunque distinta da quella per il finanziamento dell'EBTT, dello 0,10 % a carico dei lavoratori e dello 0,10% a carico dei datori di lavoro. In attesa della definizione della convenzione INPS di cui all'ipotesi di accordo 22/01/99, che per quanto riguarda la Regione Toscana dovrà recepire quanto qui convenuto, la quota di cui sopra sarà riscossa con le modalità utilizzate per il finanziamento per l'EBTT.

Norma transitoria.

Per assicurare la corretta applicazione dell'accordo, in particolare in riferimento a quanto sopra, e preventivamente alla sua attivazione, si conviene di verificare la situazione esistente ed approfondire, a richiesta e se necessario con appositi incontri, le singole situazioni provinciali ed assumere le decisioni necessarie:
Al fine di salvaguardare le condizioni complessive preesistenti di maggior contribuzione esistenti a livello territoriale, in sede di definizione delle piattaforme territoriali le parti alle quali è demandata la titolarità della contrattazione potranno definire come normare le condizioni di miglior favore già esistenti.

11. COMMISSIONI PARITETICHE, FUNZIONAMENTO - di far svolgere al CS,anche per quanto al precedente punto 10, le funzioni di segreteria tecnica delle commissioni paritetiche territoriali.

12. EB RAPPRESENTANZA - di far si che sia obbiettivo perseguibile, anche nel quadro della attivazione della anagrafica di cui alla ipotesi già citata 22.01.99, l' integrazione nello Ente Bilaterale del Turismo Toscano della rappresentanza delle imprese e dei lavoratori , che, rispettivamente, applicano ed ai quali viene applicato il Contratto di Lavoro del settore

13. FORMAZIONE , sistemi di gestione - le parti sociali si danno atto della necessità di dare maggiore cogenza alla attività formativa prodotta dall' EBTT, anche al fine di poter utilizzare forme di finanziamento messe a disposizione da enti terzi. Pertanto convengono di istituire apposito ufficio presso l' Ente, definendo anche il conseguente capitolo di spesa, con lo scopo di sperimentare forme di associazioni temporanee di impresa atte a realizzare, di volta in volta , progetti formativi ed a svolgere la relativa attività di promozione e coordinamento.

DICHIARAZIONE PARTI IMPRENDITORIALI. Le federazioni di categoria del settore turismo, stipulanti il presente accordo, si riservano di dare luogo ad una specifica struttura societaria per la formazione, dopo una verifica sulla sperimentazione di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE, CONGIUNTA : le parti si danno atto che entro l'anno 2001, quale naturale sviluppo delle attività di servizio del mercato del lavoro, di cui ai precedenti punti 4,5,6 lo EBTT, con apposita delibera dei propri organi, provvederà alla costituzione, in forma di associazione senza scopo di lucro, di TURISMOLAVORO , osservatorio del mercato del lavoro regionale, cui parteciperanno in rappresentanza paritaria le parti sociali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL/Turismo e del presente accordo.

ALLEGATI

1. accordo sindacale regionale 10.07.97
2. protocollo d'intesa con la Regione Toscana del 26.07.2000
3. regolamento di gestione dei CS
4. regolamento delle attività formative

Letto, firmato e sottoscritto